



Area tutela e valorizzazione ambientale

Servizio: Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

Provincia di Biella

Prot. n. 17115 E-XI-1-194

Biella, 03/09/2019

Rif. nota	del
-----------	-----

Trasmissione via PEC

Ill. mi
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

ASSESSORE ALL'AMBIENTE DELLA
REGIONE PIEMONTE

PRESIDENTI DELLE PROVINCE PIEMONTESI

E p.c.
REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Servizi Ambientali.

Oggetto: Problematica della Cessazione della Qualifica di rifiuto c.d. "End Of Waste". - Impianti di produzione di biometano da fonti rinnovabili.

La Provincia di Biella, in qualità di soggetto destinatario, come le altre province piemontesi, di numerose deleghe operate dalla Regione Piemonte in materia ambientale, esercita la funzione relativa all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di recupero di rifiuti.

Questa Amministrazione ha seguito con estrema preoccupazione l'evolversi della situazione scaturita dall'interpretazione normativa fornita dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1229 del 28 Febbraio 2018, contraria alla possibilità, precedentemente dettata dal D.L. 172/2008, (poi convertito con la L. 210/2008), di individuare criteri "End of Waste" all'interno dei procedimenti di autorizzazione ordinaria (artt. 208, 209, 210 D.Lgs. 152/2006) nelle more del Decreto previsto nel medesimo T.U.A. allo scopo di individuare criteri specifici.

Il quadro normativo riguardante le attività di recupero in regime ordinario, già condizionato pesantemente dalla sentenza richiamata, è stato recentemente modificato dal D.L. 32/2019, convertito con la Legge 55/2019 (c.d. Sbloccacantieri), in vigore dal 18/6/2019, il quale ha riformato il comma 3 dell'art. 184 - ter del D. Lgs. 152/2006, di fatto consolidando i principi già contenuti nella citata sentenza ovvero riconoscendo l'esclusiva competenza di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto in capo allo Stato e non alle Regioni.

In particolare la disposizione richiamata inserisce nell'ordinamento, il criterio secondo il quale, nelle more di decreti ministeriali specifici sulla materia dell'"End of Waste", previsti dal comma 2 del medesimo articolo, continuano ad applicarsi, anche per le procedure ordinarie (artt. 208, 209, 211), i criteri relativi a tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto, previsti dalla normativa nazionale vigente (DM 5/2/1998, DM 161/2012, DM 269/2005).

La norma richiamata, non riconoscendo di fatto la competenza delle Regioni, o di altri soggetti da queste delegati, non consente di valutare caso per caso nell'ambito delle singole ipotesi, la compatibilità di determinate attività di recupero finalizzate a produrre materie prime seconde non ricomprese nelle disposizioni nazionali, nonostante le stesse risultino ormai obsolete e non aggiornate alla tecnologia attualmente disponibile.

Il quadro delineato determina per le autorità competenti di fatto l'impossibilità di proseguire nel faticoso compito svolto caso per caso (a decorrere dal 1998, anno del Decreto Ministeriale più importante

riguardante il recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato) di valutare la compatibilità di nuove iniziative finalizzate alle attività di recupero rifiuti non contemplate nel citato decreto, nell'intento di colmare il vuoto normativo determinato dall'assenza dei previsti criteri relativi alla cessazione della Qualifica di rifiuto.

Si evidenzia in particolare che le tecnologie recentemente messe a punto per la produzione di biometano proveniente dal trattamento della "Frazione Organica" dei rifiuti urbani, le quali, oltre ad essere meritevoli di attenzione con riguardo alla gerarchia del trattamento dei rifiuti, in quanto attività finalizzata al recupero sia di materia che di energia, sono oggetto di incentivi statali con le disposizioni finalizzate alla promozione dell'uso di energia da fonte rinnovabile (D.Lgs. 3/3/2011 n. 28).

Tali rilevanti questioni, a giudizio di questa Amministrazione, richiedono l'intervento di codesto Ministero allo scopo di completare in tempi certi il quadro di riferimento normativo contenente criteri specifici sulla Cessazione della Qualifica di rifiuto e, nel caso tale strada non sia percorribile in tempi brevi, con provvedimenti ad hoc per superare l'evidente situazione incongruente descritta, allo scopo di garantire la corretta gestione della filiera del recupero di rifiuti e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di fonti rinnovabili.

Ciò anche a fronte della già avvenuta presentazione, a questa Amministrazione e presumibilmente a molte altre in Italia, di specifiche istanze, le quali dovranno essere istruite dalle autorità procedenti rispettando i termini perentori stabiliti dall'art. 27 – bis comma 8 recentemente introdotto dal D.Lgs 16/6/2017 n. 104 nel T.U.A., in materia di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'urgenza segnalata si ravvisa anche nelle iniziative avviate dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio, assunte, occorre precisarlo, precedentemente alla riforma dell'art. 184 – ter richiamata, allo scopo di superare la situazione di stallo venutasi a creare relativamente agli impianti di produzione di biometano da fonte rinnovabile e che, in estrema sintesi, vanno a ricercare in altre norme statali, nonché in altre disposizioni del GSE, ARERA, norme UNI, riferimenti normativi finalizzati a legittimare il rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di produzione di biometano, in quanto promosso dalle disposizioni in materia di fonti rinnovabili ma anche nell'ottica di garantire la corretta gestione dei rifiuti secondo le priorità dettate dall'economia circolare.

Infine nell'ottica di consentire a questa Amministrazione di operare nel pieno rispetto degli indirizzi che la Regione Piemonte, in qualità di soggetto titolare delle deleghe nelle materie oggetto delle questioni appena poste vorrà fornire, si chiede alla medesima, tenuto conto del quadro normativo attualmente vigente, di esplicitare se le Province piemontesi siano legittimate a rilasciare provvedimenti autorizzativi in procedura ordinaria (artt. 208, 209, 211) al di fuori delle fattispecie esplicitamente contemplate nei Decreti richiamati dall'art. 184 – ter del D. Lgs. 152/2006 (DM 5/2/1998, DM 161/2012, DM 269/2005).

Nella presumibile ipotesi in cui la risposta a tale quesito abbia esito negativo, si chiede altresì se la Regione Piemonte si ritenga legittimata a fare ricorso a provvedimenti analoghi a quelli adottati dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio, allo scopo di garantire, almeno parzialmente, il corretto esercizio delle funzioni delegate alle Province in considerazione della situazione descritta.

In attesa di cortese riscontro si inviano distinti saluti.

Il Vice Presidente della Provincia di Biella

Emanuele Ramella Pralungo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Resp/Dirig: Estensore:
GRS gr